



Città di Modica

www.comune.modica.rg.it

Prot. n. _____ Del _____

IL SINDACO

Oggetto: Divieto per motivi di sicurezza pubblica, di somministrazione, vendita per asporto e di consumo di bevande alcoliche e Divieto di consumo di bevande in generale contenute in bottiglie di vetro, lattine e altri contenitori atti a offendere all'interno degli stadi e delle strutture sportive ubicate nel territorio di Modica.

Premesso che nell'ambito dei vari tornei inerenti le competizioni che si disputano all'interno degli stadi e delle strutture sportive ubicate nel territorio di Modica, alcuni eventi richiamano una forte presenza di pubblico su strade e piazze anche limitrofe all'area interessata, con un aumento della frequentazione dei locali pubblici e con un conseguente presumibile notevole consumo di bevande;

Rilevato che consentire la somministrazione sul posto di bevande alcoliche e nei locali limitrofi e/o la vendita per asporto finalizzata al consumo delle bevande medesime in occasione delle manifestazioni sportive, potrebbe concorrere ad episodi di intemperanza da parte delle tifoserie delle squadre in campo;

Ritenuto pertanto di dover prevenire il verificarsi di tali eventi che potrebbero concorrere a creare tra gli spettatori comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità, attuando per lo scopo ogni misura necessaria finalizzata a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica;

Vista la nota della Questura di Ragusa relativa all'adozione di misure di carattere preventivo volte a contenere i rischi per la pubblica incolumità;

Ritenuto pertanto necessario, nell'ambito dei vari tornei inerenti le competizioni che si disputano all'interno degli stadi e delle strutture sportive ubicate nel territorio di Modica, vietare la somministrazione e/o la vendita per asporto di bevande alcoliche e il consumo di bevande in bottiglie di vetro, lattine e altri contenitori atti a offendere, sia all'interno degli stadi e delle strutture sportive, sia nelle zone adiacenti alle suddette strutture;

Ritenuto pertanto opportuno disporre, 2 (due) ore prima dello svolgimento degli eventi, e per tutta la durata degli stessi, che si svolgono negli stadi e nelle strutture sportive ubicate nel territorio di Modica, il divieto:

- per i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione bevande, per gli esercizi commerciali, per le imprese individuali, per i laboratori artigianali alimentari e per i titolari di distributori automatici di bibite ivi ubicati, di somministrare e/o vendere per asporto, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nonché anche bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro ed in altri contenitori atti ad offendere;
- di consumo e di detenzione per il consumo, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di bevande in generale se contenute in bottiglie di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere;
- per i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione bevande e per i titolari degli esercizi commerciali ivi ubicati, di vendere le bevande attraverso l'utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere;

Dato atto che sono esclusi da tale divieto la somministrazione ed il consumo al tavolo negli spazi specifici organizzati, autorizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'adozione di apposito provvedimento volto a regolare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche da parte degli esercizi pubblici;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 smi., che stabilisce le sanzioni per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Ritenuto che rientra tra i poteri del Sindaco, ai sensi dell'art. 54, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Decreto Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, la tutela della sicurezza urbana sia come salvaguardia della incolumità pubblica e dell'integrità fisica dei cittadini, sia come garanzia di vivibilità nei centri urbani e di ordinata convivenza civile;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, nell'ambito dei vari tornei inerenti le competizioni che si disputano all'interno degli stadi e delle strutture sportive ubicate nel territorio di Modica:

- il divieto all'interno degli stadi e delle strutture sportive e nelle zone adiacenti, 2 (due) ore prima dello svolgimento degli eventi, e per tutta la durata degli stessi:
 - per i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione bevande, per gli esercizi commerciali, per le imprese individuali, per i laboratori artigianali alimentari e per i titolari di distributori automatici di bibite ivi ubicati, di somministrare e/o vendere per asporto, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nonché anche altre bevande, contenute in lattine, bottiglie di vetro ed in altri contenitori atti ad offendere;

- di consumo e di detenzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di bevande in generale, se contenute in bottiglie di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere;
- per i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione bevande e per i titolari degli esercizi commerciali ivi ubicati, di vendere le bevande attraverso l'utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere.

Dato atto che sono esclusi da tale divieto la somministrazione ed il consumo al tavolo negli spazi specifici organizzati, autorizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione.

AVVERTE

che i trasgressori del divieto di cui alla presente ordinanza, sono puniti mediante l'applicazione della sanzione amministrativa di importo compreso tra € 25,00 e € 500,00, così come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i..

INFORMA

Ai sensi dell'art. n 3, comma 4 della L. 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. che avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia nel termine di 60 giorni dalla stessa data della pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data di notificazione.

DISPONE

Al Comando di Polizia Locale relativamente alle partite che si disputano presso lo stadio Vincenzo Barone:

- di notificare ai titolari delle attività sopra indicate, insistenti nella via Nazionale, nelle zone adiacenti al campo sportivo "V. Barone" e all'interno del campo sportivo, le misure contenute di cui al presente provvedimento;
- di procedere per tutta la durata del torneo di calcio del campionato regionale di "Eccellenza" nelle giornate in cui il Modica calcio gioca presso lo stadio Vincenzo Barone, all'istituzione del divieto di transito e di sosta ai veicoli in via del Campo Sportivo, (area che sarà adibita a parcheggio del pullman e dei veicoli dei sostenitori della squadra ospite) dall'intersezione di via Cornelia alle intersezioni con via Nuvolari e via Nazionale, e del tratto della via Nazionale dall'intersezione con via degli Oleandri fino all'intersezione con via Caitina;
- di assicurare la presenza di personale qualificato un'ora prima dell'inizio della gara e un'ora dopo la conclusione della stessa, affinché assicuri il rispetto delle citate disposizioni.

Che la presente Ordinanza:

- sia trasmessa alla Prefettura di Ragusa, alla Questura di Ragusa, al Commissariato della Polizia di Stato di Modica, al Comando Compagnia Carabinieri di Modica, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Modica e al Comando di Polizia Locale;
- sia trasmessa alle società sportive impegnate nelle attività sportive agonistiche, che utilizzano le strutture sportive ubicate nel territorio del Comune di Modica;
- sia pubblicata all'albo pretorio e sul istituzionale dell'Ente e diffusa tramite mezzi di comunicazione e di stampa.

*Da Palazzo San Domenico
Modica 29.09.2025*

*Il Sindaco
Moria Monister Caschetto*